



## Trattamento di dati sulla salute in ambito sanitario ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

Trattare «categorie particolari di dati» in ambito sanitario è sempre vietato, tranne che per:

- motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri
- motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (es. emergenze sanitarie conseguenti a sismi e sicurezza alimentare);
- finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali («finalità di cura»)

### I trattamenti che:

- sono essenziali per il raggiungimento di una o più finalità determinate ed esplicitamente connesse alla cura della salute; e
- sono effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza

**NON richiedono il consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato**

E' possibile trattare dati sanitari SOLO con il consenso dell'interessato per:

- consultazione del Fascicolo sanitario elettronico
- consegna del referto online
- utilizzo di app mediche
- fidelizzazione della clientela
- finalità promozionali o commerciali
- finalità elettorali



### TEMPI DI CONSERVAZIONE

Qualora non siano fissati da specifiche norme, spetta al titolare definirli in base alla finalità del trattamento. In ogni caso, devono essere indicati nell'informativa

### INFORMATIVA

Deve essere concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, scritta con linguaggio semplice e chiaro

### NOMINA DI UN RPD

Obbligatoria per gli organismi pubblici (es: struttura appartenente al SSN) e nel caso di trattamenti su «larga scala» (come può avvenire per ospedali e case di cura)

### TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

E' obbligatoria